



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, recante modifica del D.M. 30 luglio 2010, n. 11954, concernente l'attuazione del Regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.

Repertorio atti n. 44 /CSR del 7 marzo 2019

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nella seduta del 7 marzo 2019,

VISTO il Regolamento (CE) 834/2007, del Consiglio del 28 giugno 2007, e successive modifiche, relativo alla *produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici*;

VISTO il Regolamento (CE) n. 889/2008, della Commissione del 5 settembre 2008, recante *modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007* ;

VISTO in particolare il Regolamento (CE) n. 710/2009, della Commissione del 5 agosto 2009, che modifica il Regolamento (CE) 889/2008 per quanto riguarda l'introduzione di *modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1358/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, modifica il Regolamento 889/2008 per quanto riguarda *l'origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in acquacoltura, l'alimentazione degli animali di acquacoltura biologica ed i prodotti consentiti per l'uso nell'acquacoltura biologica*;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/838 della Commissione, del 17 maggio 2016, modifica il Regolamento (CE) 889/2008 per quanto riguarda *gli alimenti biologici destinati a taluni animali di acquacoltura biologica*;

AA





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO il combinato disposto di cui all'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e all'art. 36, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che costituisce il presupposto normativo dell'applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, che reca le disposizioni applicative riguardanti tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

VISTO il Decreto ministeriale 18 luglio 2008, n. 6793 recante *Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e 889/2008 e loro successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda la produzione biologica;*

VISTO il Decreto ministeriale 30 luglio 2010 n. 11954, recante Disposizioni per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 710/2009, per quanto riguarda l'introduzione di *modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;*

VISTO lo schema di decreto in titolo, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo con nota n. 1469 dell'8 febbraio 2019, e diramato dalla Segreteria della Conferenza con nota DAR n. 2417 dell'11 febbraio 2019;


VISTA la nuova stesura dello schema di decreto in titolo (allegato 1), emendato secondo quanto convenuto durante la riunione del Coordinamento interregionale del 27 febbraio 2019, trasmessa dallo stesso Ministero con nota n. 2348 del 28 febbraio 2019, e diramata dalla Segreteria della Conferenza con nota n. 3897 del 5 marzo 2019;

VISTI gli esiti della Conferenza Stato-Regioni del 7 marzo 2019, nel corso della quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso intesa sull'ultima versione dello schema di decreto diramato;

VISTO l'assenso del Governo,

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997 e nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, recante modifica del D.M. 30 luglio 2010, n. 11954, concernente *l'attuazione del Regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio*



MA




Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica, nel testo diramato dalla Segreteria della Conferenza con nota n. 3897 del 5 marzo 2019 (allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL SEGRETARIO
Cons. Eugenio Gallozzi



IL PRESIDENTE
Sen. Erika Stefani

RR

4/1/2019

RR



*Presidenza del Consiglio dei
Ministri*


DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano*

Servizio Politiche Agricole e Forestali

Codice sito n. 4.18/2019/12

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0003897 P-4.37.2.18
del 05/03/2019**



22613357

Al Ministero dell'economia e delle
finanze

Gabinetto

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

Ufficio legislativo

legislativo.economia@pec.mef.gov.it

Al Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano

CINSEDO

conferenza@pec.regioni.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e
Bolzano

[CSR PEC LISTA 3](#)

All'Assessore della Regione Puglia
Coordinatore della Commissione
Politiche Agricole

assessore.agricoltura.puglia@pec.rupar.puglia.it

All'Assessore della Regione
Lombardia
Coordinatore Vicario della
Commissione Politiche Agricole

agricoltura@pec.regione.lombardia.it

e, p.c.

Al Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali

Gabinetto

ago.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it

Ufficio legislativo

ufficiolegislativo@pec.politicheagricole.gov.it





*Presidenza del Consiglio dei
Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano*

Oggetto: *intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, recante modifica del D.M. 30 luglio 2010, n. 11954, concernente Disposizioni per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.*

Si trasmette, in allegato, la nuova stesura dello schema di decreto in oggetto, inviata dall'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo con nota n. 2348 del 28 febbraio 2019, e corredata dalla relazione tecnica, che riporta la modifica concordata all'art. 1 con il Coordinamento politiche agricole delle Regioni.

Si informa che l'esame dello schema di decreto sarà proposto per l'inserimento all'o.d.g. della prossima seduta della Conferenza Stato-Regioni.

Il Direttore dell'Ufficio
Cons. Adriana Piccolo

RR



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Schema di Decreto ministeriale che modifica il Decreto ministeriale 30 luglio 2010 n. 11954, recante Disposizioni per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

VISTO il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

VISTO in particolare il Reg. (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica

VISTO il Reg. (UE) n. 505/2012 della Commissione del 14 giugno 2012 che modifica e rettifica il regolamento (ce) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (ce) n. 834/2007 del consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

VISTO il Reg. (UE) n. 1358/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in acquacoltura, l'alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e i prodotti e le sostanze consentiti per l'uso nell'acquacoltura biologica

VISTO il Reg. (UE) n. 2016/673 della Commissione del 29 aprile 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

VISTO il Reg. (UE) 2017/838 della Commissione del 17 maggio 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda gli alimenti destinati a taluni animali di acquacoltura biologica





*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 86 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

VISTA la legge del 7 agosto 1990 n. 241 relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 recante *Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170.*

VISTO il Decreto ministeriale 30 luglio 2010 n. 11954 recante *Disposizioni per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.*

VISTO il Decreto ministeriale 18 luglio 2018 n. 6793 recante *Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga e sostituisce il Decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354.*

ACQUISITO il parere tecnico del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) del 5 luglio 2018 Prot. N. 32575 in ordine all'opportunità di conservare e/o modificare la distanza minima tra unità di produzione biologiche e non biologiche negli allevamenti italiani di molluschi bivalvi al fine di salvaguardare la corretta applicazione del metodo di produzione biologico in acquacoltura;

CONSIDERATO che il CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria con parere del 5 luglio 2018 Prot. N. 32575 ha evidenziato come le condizioni meteo-marine degli ambienti italiani dove viene svolta la venericoltura rappresentano una situazione naturale che determina un'adeguata separazione tra le unità di produzione;

CONSIDERATO che il CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria con parere del 5 luglio 2018 Prot. N. 32575 ha rappresentato la non sussistenza, per l'Italia, di ragioni tecnico-scientifiche a supporto del mantenimento di una distanza minima tra unità di produzione biologiche e unità di produzione non biologiche di taluni tipi di allevamenti;

CONSIDERATE le caratteristiche tecnico-strutturali degli allevamenti italiani di molluschi bivalvi;

RP



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

RITENUTO opportuno armonizzare il settore dell'allevamento biologico di molluschi bivalvi al fine di favorire lo sviluppo dell'allevamento biologico dei molluschi bivalvi;

SENTITO il Tavolo Tecnico Permanente sull'Agricoltura Biologica in data 1 febbraio 2018;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del giorno XXXX.

DECRETA

Articolo 1

L'articolo 2, comma 1, punto 1, primo capoverso del Decreto ministeriale 30 luglio 2010 n. 11954, è sostituito dal seguente:

“ 1.1) In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 *ter*, paragrafo 2, comma 1 del Reg. (CE) n. 889/2008, deve essere garantita un'adeguata separazione tra le unità di produzione biologica e non biologica. La situazione naturale, l'andamento delle maree, impianti di distribuzione dell'acqua distinti o l'ubicazione delle unità di produzione biologica a monte delle unità di produzione non biologica, anche con riferimento al regime prevalente delle correnti marine, determinano questa separazione.”

Articolo 2

L'articolo 2, comma 1, punto 3 del Decreto ministeriale 30 luglio 2010 n. 11954, è sostituito dal seguente:

“1.3) Per “valutazione equivalente” di cui all'art. 6 *ter*, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 889/2008 si intende una valutazione il cui contenuto sia, come minimo, formulato in modo da soddisfare gli otto criteri predisposti dall'allegato IV della direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Articolo 3

Nell'articolo 2, comma 1, punto 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“1.4) Il “piano di gestione sostenibile” di cui all'art. 6 *ter*, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 889/2008 è presentato dall'operatore, contestualmente alla procedura di notifica di cui all'art. 9, comma 1, del Decreto legislativo 23 febbraio 2018 n. 20, e aggiornato annualmente.





*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Articolo 4

L'articolo 3, comma 1, punto 1 del Decreto ministeriale 30 luglio 2010 n. 11954, è sostituito dal seguente:

“In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 ter, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 889/2008, si applicano le stesse disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente Decreto. Nel caso della molluschicoltura, qualora non sia possibile garantire un'adeguata separazione tra le unità di produzione biologica e non biologica, si applica una distanza minima tra unità biologiche e non biologiche di 150 metri.”

Articolo 5

Nell'articolo 3, comma 2, punto 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

“Tale autorizzazione viene concessa, oltre che sulla base dell'accertamento del rispetto da parte degli operatori di quanto disposto all'art. 3 comma 1) del presente Decreto, qualora il piano di gestione preveda fasi di produzione o periodi di manipolazione differenziati per gli animali allevati con metodo biologico e non biologico.”

Articolo 6

L'articolo 3, comma 2, punto 3 del Decreto ministeriale 30 luglio 2010 n. 11954, è sostituito dal seguente:

“2.3) I documenti giustificativi di cui all'art. 25 *quater*, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 889/2008, sono rappresentati dalle autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2.1) e 2.2) rilasciate dalle Regioni.”

Articolo 7

Nell'articolo 3, comma 4, punto 1 la dicitura “... Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità, Ufficio SAQ X – Agricoltura biologica (di seguito Ministero)” è sostituita dalla seguente “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, Ufficio PQAI1 (di seguito Ministero)”.

PP



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Articolo 8

Il presente Decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma,

Gian Marco Centinaio

MP